

**AFFIDAMENTO RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DEL CASINO DELLE QUARDIE
NOBILI PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA**

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO N. 1

“In riferimento alla manifestazione di cui all’oggetto, la scrivente in possesso di attestazione SOA per la cat. OG2, classe IV BIS, chiede se può partecipare in ATI con ditta in possesso di cat. OS30 e per la CAT. OS28 dimostrare i requisiti di cui all’art. 90, COMMA 1, DPR. 207/2010, in nostro possesso per la CAT. OG11”.

In conformità all’art. 92, comma 7 del DPR 207/2010, per le categorie di importo fino a 150.000 euro, per la quale è sufficiente l’attestazione SOA in classifica, in luogo della predetta attestazione, sono ammessi i requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del citato D.P.R., nella misura necessaria in relazione agli importi delle stesse categorie scorporabili.

L’art. 79, comma 16 (secondo periodo) del D.P.R. 207/2010 dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Stante pertanto il principio di assorbimento tra categoria generale OG 11 e categorie specialistiche OS28, OS30 e OS3 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n. 248, emanato ai sensi art. 89, co. 11 D.Lgs. 50/2016), l’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) art. 3, D.M. n. 248/2016 nella categoria OG11, può eseguire i lavori nella categoria OS 28, per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. La categoria OS28, scorporabile a qualificazione obbligatoria, fermo il limite stabilito per l’importo complessivo dei lavori del 40%, è subappaltabile al 100%.

QUESITO N. 2

“Essendo in possesso di categoria SOA in OG2 Cl. IV, possiamo partecipare come ditta singola dichiarando di voler subappaltare le categorie OS30 e OS28, dato che la somma delle due lavorazioni è inferiore al 40% ?”

RISPOSTA

Essendo la categoria OS30 inserita in SIOS - rif. Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 248/2016 GU n. 4/2017-esplicitata nella Manifestazione d’interesse superiore al 10% dell’importo dell’appalto sorgono due vincoli: a) non può essere oggetto di avvalimento, comunque non ammesso per la procedura in esame (art. 146 comma 3 del D.Lgs. 50/2016); b) non può essere subappaltata oltre il 30% (art. 105 co. 5 del codice) e perciò deve essere eseguita dall’appaltatore per almeno il 70%); c) la parte subappaltata nel limite del precedente punto non concorre a formare il 40% di complessivo limite del subappalto. Da quanto detto risulta che, ove l’importo della categoria superspecializzata superi il 10% dell’importo di appalto, l’offerente privo della relativa qualificazione, non potendo nemmeno ricorrere all’avvalimento, è obbligato a presentarsi in gara in associazione temporanea di tipo verticale con un’azienda debitamente qualificata nella citata categoria superspecializzata. Per OS28 si veda la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 3

“I lavori relativi alle categorie OS30 E OS28 possono essere svolti nella categoria OG11; in caso di RTI costituenti, solo la mandataria presenta la manifestazione oppure anche il mandante ?”

RISPOSTA

Per il primo quesito vedasi la risposta al quesito n 1.

In caso di imprese raggruppate/raggruppande/consorziate la mandataria produce l’istanza congiuntamente alla mandante. “Le stesse dovranno produrre tutte le attestazioni SOA previste, pena la mancata ammissione alla successiva ammissione di gara” (art. 9 Manifestazione d’interesse).